

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Oggi alla cassa tutti i sostituti per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Scade oggi la “mini proroga” di **4 giorni** per tutti i versamenti fiscali e contributivi del 16 marzo, concessa dal DL 18/2020 a tutti i contribuenti.

Per i soggetti che svolgono attività in determinati settori particolarmente colpiti dall'emergenza (si veda “Confermata la proroga al 20 marzo per tutti i versamenti” del 19 marzo) sono sospesi, dal 2 marzo e fino al **30 aprile 2020**, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui **redditi di lavoro dipendente** e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Una seconda proroga riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti “solari”).

Per questi contribuenti sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo

2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;

- all'IVA;

- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

È importante sottolineare, quindi, che anche i contribuenti "prorogati" **non sono esonerati** integralmente dai versamenti fiscali in scadenza oggi, dal momento che il DL "Cura Italia" ha differito solo i versamenti dell'IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Oggi quindi **tutti i contribuenti**, a prescindere dal settore di attività e dai ricavi/compensi, sono chiamati a effettuare i versamenti in scadenza il 16 marzo non espressamente menzionati dal DL 18/2020.

Si tratta di versare, ad esempio:

- le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di **lavoro autonomo** e sui redditi diversi *ex art. 67 comma 1 lett. l)* del TUIR;

- le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, **agenzia**, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

- le ritenute del 21% operate nel mese di febbraio sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;

- le ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi, che hanno una periodicità trimestrale);

- la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (si veda "Tassa sui libri sociali con scadenza generalizzata al 20 marzo" del 19 marzo).

Tale disallineamento di versamenti è stato sicuramente sottovalutato dal legislatore e sta comportando la necessità di **"smontare"** tutti gli F24 nel frattempo predisposti dagli studi professionali per conto dei clienti.

Si tratta di un aspetto operativo che meritava **maggior considerazione**, soprattutto in ragione del fatto che il DL "Cura Italia" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prime ore di mercoledì 18 marzo.

Resta fermo che, in applicazione del DM 24 febbraio 2020 e dell'art. 62 comma 4 del DL 18/2020, sono sospesi i termini di tutti i versamenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio scorso, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle **prime "zone rosse"**, cioè:

– nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;

- nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto.

Devono invece versare **tutte le ritenute** i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e che non ricadono nelle esclusioni collegate all’attività svolta, all’ammontare di ricavi o compensi e territoriali sopra richiamate.

e disposizioni applicate nei precedenti anni; **ix)** viene modificato il regime forfetario con la reintroduzione di alcune limitazioni al suo utilizzo con particolare riferimento all’utilizzo del lavoro ed al contemporaneo svolgimento di attività di lavoro subordinato o parasubordinato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti